**Procedura Aperta per affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica per minori diversamente abili e servizio di pre-post scuola - Dal 01.09.2026 al 30.06.2029 - Comune di Vernate - MI**

**CIG: BA2C6D4C93**

**Quesito 1**
Si chiede cortesemente di verificare se quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 4, pag. 6 (servizi di pre e post scuola), nelle ultime righe "*Di regola, i servizi si svolgono all'interno di aule del plesso scolastico di Moncucco messe a disposizione dall'Istituto Comprensivo di Binasco*" sia da considerarsi un refuso.

**Risposta 1**
L'amministrazione comunica che non si tratta di un refuso; la scuola di Moncucco si trova sotto l'Istituto Comprensivo di Binasco che accorpa diverse scuole sul territorio tra cui, per l'appunto quelle di Moncucco. Il "*di regola*" fa riferimento al fatto che, in casi di necessità (per esempio per lavori all'interno della scuola) il servizio potrà essere svolto in altri locali di proprietà comunale.

**Quesito 2**
ai fini della corretta predisposizione dell'Offerta Tecnica, secondo quanto previsto dai Criteri di valutazione dell'offerta art. 21.1 del Disciplinare sezione A "Organizzazione del servizio", si chiede di confermare che il servizio di pre e post scuola sia previsto presso entrambi i plessi di scuola primaria, ossia Binasco e Moncucco;

**Risposta 2**
il servizio di Pre e Post scuola si svolge nelle aule della scuola primaria di MONCUCCO. In situazioni eccezionali, può succedere che il servizio si svolga in altre aule o locali SEMPRE, ubicate sul territorio di Moncucco. Quando si parla dell'Istituto Comprensivo di Binasco si fa riferimento al fatto che le scuole di Moncucco sono sotto la SEGRETERIA di tale plesso scolastico che gestisce, tra le altre, anche le scuole di Moncucco. Per fare un esempio, è l'istituto comprensivo di Binasco che invia le richieste di assistenza educativa e autorizza l'utilizzo delle aule per svolgere il pre e il post scuola.

**Quesito 3**
in riferimento all'art. 6 del Disciplinare di Gara, in cui si indica che "*non è necessario stimare gli adeguamenti contrattuali, in quanto il Contratto prevederà adeguamenti dei prezzi applicati e l'Appaltatore pertanto riceverà maggiori risorse per il costo della manodopera, automaticamente, attraverso la revisione prezzi annuale*", si chiede conferma che in caso di eventuale rinnovo del CCNL sarà riconosciuta all'appaltatore l'intera variazione e non solo l'80% della parte eccedente il 5% della variazione;

**Risposta 3**
Come da Disciplinare si conferma che "*l'Appaltatore riceverà maggiori risorse per il costo della manodopera, automaticamente, attraverso la revisione prezzi annuale*" con le quali

verrà riconosciuto l'eventuale adeguamento prezzi, in conformità con l'art. 60 D.Lgs. 36/2023 e con quanto indicato all'Allegato II.2-bis (come modificato dall'Art. 3, comma 3 del Correttivo) in cui è presente l'indice "Retribuzioni contrattuali per settore economico".

**Quesito 4**
in riferimento all'art. 13 (pag. 24, parte relativa alla Clausola Sociale) e art. 20 (Offerta Economica) del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che il piano di compatibilità o assorbimento debba essere inserito nella Busta Economica;

**Risposta 4**
Si conferma che il piano di compatibilità o assorbimento dovrà essere inserito nella Busta Economica come indicato a pag. 24 del Disciplinare di Gara.

**Quesito 5**
in riferimento all'allegato Tabella del personale, presente tra i documenti di gara, si chiede di specificare cosa si intenda per "*personale non in clausola sociale*".

**Risposta 5**
Va premesso che l'art. 57 Codice Appalti ha come ratio fornire una tutela al personale che ha acquisito una specifica professionalità **nel servizio oggetto dell'appalto**. Per conseguenza essa si applica al personale dedicato, ovvero utilizzato in maniera esclusiva o prevalente nel servizio oggetto di gara.
Inoltre, la clausola sociale deve essere applicata – per costante giurisprudenza – nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di organizzazione e, soprattutto per quel che qui interessa, ragionevolezza (Consiglio di Stato, V, 29 gennaio 2026 n. 746)
Per *"Personale non in clausola sociale"* si intende la forza lavoro dell'attuale Operatore Economico uscente che è impiegata in modo non esclusivo (quindi in forma frazionata e non dedicata) nel servizio in oggetto, operando anche su altri servizi. Di conseguenza, in caso di subentro di un nuovo Operatore Economico, questo personale non rientra nella tutela prevista dalla Clausola Sociale. Anche perché sarebbe irragionevole e contrario ai principi di concorrenza e libertà di organizzazione inserire in tale tutela personale che viene impiegato anche in altre commesse, e che quindi (a voler tutto concedere), per l'appalto in oggetto, svolgerebbe un numero di ore inferiore rispetto a quelle lavorare presso l'uscente.

**Quesito 6**
Nel capitolato viene fatto riferimento all'obbligo della polizza di "*manlevare la Stazione Appaltante*". Si osserva che la manleva costituisce un impegno civilistico assunto dall'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, mentre la polizza RC ha la funzione di tutelare l'Appaltatore e, indirettamente, far sì che l'appaltatore disponga delle risorse per risarcire anche la stazione appaltante. Si chiede di confermare che il requisito sia soddisfatto mediante la presentazione di una polizza che garantisca la responsabilità civile dell'Appaltatore per danni cagionati a terzi (inclusa la Stazione Appaltante) nell'esecuzione dell'appalto, fermo restando l'impegno contrattuale di manleva assunto dalla scrivente;

**Risposta 6**

Si conferma. L'appaltatore assume ogni rischio economico per danni causati a terzi, con espresso obbligo di lasciare indenne la PA effettuando eventuali pagamenti dovuti. Formulando la domanda di partecipazione, l'interessata assume quest'obbligo. Alla PA non potranno inoltre essere opposte eccezioni di polizza eventualmente sollevate dalla Compagnia. Detto questo, è sufficiente la polizza indicata.

**Quesito 7**
In merito alla clausola che recita "*tra le persone si intendono compresi il personale del Comune/Stazione Appaltante*" si chiede di confermare che tale dicitura sia volta esclusivamente a considerare i dipendenti della Stazione Appaltante come soggetti terzi ai fini del risarcimento (qualora subissero danni dall'operato dell'Appaltatore).

**Risposta 7**
Si conferma che la dicitura è volta ad includere anche il personale del Comune/Stazione Appaltante fra i soggetti che, se danneggiati, dovranno essere risarciti e per i quali debba valere la copertura assicurativa.

**Quesito 8**
all'art. 6 pag.12 del Disciplinare di Gara in cui si indica che "*pena la non ammissibilità delle giustificazioni è indispensabile fornire ed allegare nella proposta tecnica (ove prevista) relazione dettagliata, orario, sviluppo numero di ore dedicate per tutto il periodo, figure professionali, inquadramento (solo come classe/categoria) CCNL applicato - priva di valori economici - attenzione non saranno pertanto ammesse offerte con un numero di ore inferiore*". Non essendo presente all'art. 19 del Disciplinare "Offerta tecnica" nessun riferimento a tale relazione, si chiede conferma che quanto indicato all'art. 6 sia un refuso e che l'unica relazione con giustificativi sia da inserire nell'offerta/proposta economica, secondo i modelli e le istruzioni presenti tra i documenti di gara.
In caso contrario si chiede se tale relazione da presentare nella proposta tecnica debba essere ricompresa all'interno delle 6 facciate richieste o se possa essere presentata come allegato all'Offerta tecnica.

**Risposta 8**
Si conferma che quanto previsto all'art. 6 del Disciplinare di Gara non costituisce un refuso. L'Amministrazione intende valutare, già in sede di offerta tecnica, la congruità del modello organizzativo e l'adeguatezza del dimensionamento del personale proposto rispetto al servizio, a prescindere dal valore economico.
Pertanto, i concorrenti sono tenuti a fornire la relazione dettagliata indicata (figure professionali, inquadramento CCNL, monte ore, articolazione oraria), avendo cura di non inserire alcun valore economico o prezzo, pena l'esclusione per violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione può essere prodotta come allegato separato alla proposta tecnica; in questo caso, l'allegato non verrà computato nel limite delle 6 pagine previste per la relazione descrittiva dei criteri di valutazione.